GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — LUNEDI 9 GENNAIO — NUM. 6

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Stamani, ricorrendo il XV anniversario della morte del **Gran Re Vittorio Emanuele II,** le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnate da S. A. R. il conte di Torino e dagli alti funzionarii di Corte, assistettero, in forma privatissima, alla messa di *requiem*, celebrata alle ore otto dal cappellano della R. Corte, nella chiesa dei SS. Martiri (al Pantheon).

Oggi, come or sono 15 anni, l'Italia rimpiange, con rinnovato lutto, la morte del **Padre della Patria Vittorio Emanuele II,** commemorando, con devota imperitura riconoscenza, la grand'opera di Lui che l'ha fatta nazione libera, una, indipendente!

Il Sindaco e la Giunta del Municipio di Roma, cui associaronsi gran parte dei consiglieri municipali, alle ore 10 ant. si recarono al Pantheon a deporre sulla venerata tomba del Gran Re, tributo e omaggio di corone.

Alla Giunta municipale seguì come in devoto pellegrinaggio, il lungo corteo degli Istituti cittadini, delle Associazioni popolari, colle quali intervennero pure le rappresentanze inviate dalle principali città e dai più remoti comuni del Regno.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 30 dicembre 1892:

A grand'uffiziale:

Lovera de Maria comm. Giuseppe, vice ammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina, in posizione di servizio ausiliario.

A commendatore:

Mussi dott. Giuseppe, vice presidente della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 25 dicembre 1892:

A cavaliere:

Montanari cav. Carlo, maggiore di fanteria, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 30 dicembre 1892:

A commendatore:

Miniscalchi conte Marco, deputato al Parlamento.
Di Sant'Onofrio marchese Ugo, id.

A cavaliere:

Volpato ragioniere Attilio, di Origgio (Milano).

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 22 dicembre 1982:

A cavaliere:

Guiletti Ferdinando, archivista di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 25 dicembre 1892:

A cavaliere:

Heusch Carlo, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Ghisolfi Gio. Batta, id. contabile, id.

LEGGI E DECRETI

Il numero 747 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I,
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, relativa all'applicazione delle leggi nella colonia Eritrea;

Visto il Regio decreto 5 maggio 1892 n. 270;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Allo scopo di provvedere all'ordinamento della pubblica sicurezza nell'Eritrea, così nel distretto di Massaua, come nei territori dipendenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

Art. 1. I cittadini italiani nella colonia e gli stranieri in essa residenti possono radunarsi pacificamente senz'armi; ma i promotori di qualsiasi riunione in luogo pubblico, od aperto al pubblico, devono tre giorni innanzi, darne avviso al governatore, il quale può, per motivi d'ordine pubblico, proibirla.

In mancanza del prescritto avviso i promotori di essa sono puniti con la multa sino a lire 200 e se la riunione avvenne in onta alla proibizione si aggiungerà alla multa, l'arresto sino a due mesi.

Le riunioni non autorizzate saranno disciolte nel modo indicato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2. Qualora in riunioni od assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, si emettano manifestazioni, o grida sediziose, contro il governo locale o contro il governo centrale, ovvero avvengano delitti, l'ufficiale o il sott'ufficiale dei carabinieri reali presente al fatto, ne ordina lo scioglimento con tre distinte e formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 3. Ove tali intimazioni restino senza effetto si procede allo scioglimento della riunione o dell'assembramento con la forza; le persone che rifiutino obbedienza sono arrestate e punite col carcere sino ad un mese e con la multa da lire 20 a 300.

Art. 4. Le grida o manifestazioni sediziose, ove non costituiscano delitti cui è comminata la pena maggiore, sono punibili col carcere da 1 a 3 mesi, oltre l'espulsione riservata al governatore.

Art. 5. Nessuno può dare accademie, feste da ballo e neppure qualsivoglia spettacolo, o trattenimento, o fiera in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

La licenza data può venire revocata e lo spettacolo o trattenimento può essere sospeso in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico.

I contravventori incorrono nella multa da lire 10 a 100; e quando lo spettacolo ed il trattenimento abbia avuto luogo contro il divieto dell'autorità, incorrono nel carcere sino a 15 giorni e si aggiunge la multa da lire 50 a lire 300.

CAPO II. — *Degli esercizi pubblici.*

Art. 6. Non possono aprirsi senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi nei quali si vendano al minuto, o si consumino vino, birra, liquori ed altre bevande; nè sale pubbliche per bigliardi, o per altri giuochi leciti; nè stabilimenti di bagni.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a 300. In caso di recidiva o se fuvvi rifiuto della licenza, alla multa non inferiore a lire 50, si aggiunge il carcere fino ad un mese.

Art. 7. La licenza è negata a chi ha subita una condanna penale; a chi non può validamente obbligarsi secondo la legislazione civile e commerciale vigente della colonia, ed è revocata a chi venga in seguito a trovarsi in consimili condizioni.

La licenza è sospesa ovvero revocata quando nel locale o nei locali dell'esercizio, sieno avvenuti disordini, quando sieno divenuti ritrovi di persone pregiudicate, quando in essi ovvero nei locali comunicanti siasi rifiutato l'accesso all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha diritto d'entrarvi in qualunque ora.

La licenza è rifiutata pure quando nella località prescelta diventi soverchio il numero di consimili esercizi.

Art. 8. La licenza è personale, e non può essere ceduta; ma si può condurre l'esercizio valendosi di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente, e purchè se ne informi l'autorità di pubblica sicurezza.

L'esercizio non può essere trasferito se non previa autorizzazione.

Art. 9. Non è permesso affittare camere od appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede

senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza. Questa vieta tale esercizio, quando il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 7, o incorra nei casi di revoca di cui all'articolo stesso.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a lire 500 alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino a 3 mesi.

Ove l'industria venga esercitata contro il divieto della autorità la pena è della multa da lire 50 a lire 500 e del carcere da 1 a 3 mesi.

Art. 10. Gli albergatori, o locandieri, e coloro che danno alloggio per mercede devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli arrivi e le partenze delle dette persone.

I contravventori incorrono nella multa sino a lire 50 ed in caso di recidiva, in quella da lire 20 a 200.

Art. 11. L'orario dell'apertura e chiusura degli esercizi, di cui all'art. 6, è stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli esercenti devono tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

In ogni esercizio deve essere esposta una tabella contenente gli articoli del presente decreto, relativi agli esercizi pubblici.

Art. 12. Non possono aprirsi ed esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, nè agenzie pubbliche di affari, nè l'ufficio di sensale, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale non la concede a chi non le risulti di buona condotta, e può negarla o revocarla per scopo di moralità.

I contravventori sono puniti con la multa fino a lire 300, alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino ad 1 mese. E se preesisteva divieto, sono puniti con la multa da lire 50 a 500 e col carcere sino ad 1 mese.

CAPO III — *Della stampa.*

Art. 13. Nessuno può esercitare l'arte tipografica, litografica od altra affine, senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, cui deve essere notificato il luogo dell'esercizio ed il nome del proprietario, o di chi lo rappresenta e del pari deve essere notificato ogni cambiamento di località o di persona.

Il contravventore è punito con la multa da lire 100 a lire 500.

Art. 14. Nessun stampato, o manoscritto, o litografia, o disegno, può essere affisso o distribuito al pubblico, nè può essere venduto per le vie, o in pubblici negozi od esercizi se l'autorità di pubblica sicurezza non ne abbia data licenza.

Sono esclusi da questa prescrizione i fascicoli, o volumi che abbiano più di 20 facciate di testo, purchè non periodici, e gli stampati o manoscritti delle pubbliche amministrazioni, o relativi ad affari commerciali od a vendite e locazioni.

I contravventori sono puniti con la multa sino a lire 50. Se si tratti di stampati, o manoscritti, o litografie, o disegni, dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro o proibita la vendita, o che siano stati già oggetto di condanna nella colonia, la pena è del carcere sino ad un mese e della multa da lire 50 a 500.

Art. 15. Ogni stampato deve indicare il luogo, la officina e l'anno nel quale fu impresso e il nome dello stampatore. L'indicazione del nome dell'autore è obbligatoria salvo nei periodici, nei quali l'editore è responsabile degli articoli non firmati, quando l'autore non sia altrimenti conosciuto.

Ogni stampato non avente le indicazioni prescritte nell'alinea precedente è considerato clandestino e chi lo pone in vendita, o in distribuzione, è punito con la multa da lire 100 a 300.

Art. 16. Ogni stampatore deve presentare al pubblico ministero ed all'autorità di pubblica sicurezza la prima copia di qualsiasi stampato eseguito nella propria officina.

I giornali non possono essere messi in circolazione se non due ore dopo il momento della presentazione.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 50 a 500.

Art. 17. Qualunque cittadino italiano, il quale sia maggiorenne, goda l'esercizio dei diritti civili, e non abbia mai riportato condanne, può pubblicare un giornale, o scritto periodico, purchè notifichi al governo della colonia 3 giorni prima della pubblicazione il titolo del giornale con la dichiarazione che egli ne è l'editore responsabile, e produca i documenti dimostranti che egli è nelle condizioni da questo articolo richieste e che possiede beni immobili nella colonia di un valore non inferiore a 10,000 lire.

Venendo a mancare nell'editore responsabile una qualsiasi delle condizioni sopra indicate, cessa il diritto alla pubblicazione.

I contravventori sono puniti col carcere da 1 a 6 mesi e colla multa da lire 100 a 500.

Art. 18. L'azione penale per reati di stampa, viene esercitata contro l'autore, contro l'editore responsabile e contro lo stampatore in modo che l'uno è sempre tenuto in sussidio dell'altro; salvo il disposto dell'art. 17 per le pene pecuniarie e spese di giudizio, nel caso di giornali, o periodici.

Art. 19. L'editore responsabile indicato nell'art. 17 è obbligato ad inserire non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui le ha ricevute, le risposte delle persone nominate e indicate nelle sue pubblicazioni.

L'inserzione deve essere intiera e gratuita; ma se la risposta eccede il doppio dell'articolo che le diede origine l'eccedente deve essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi del giornale.

Il rifiuto, o la tardanza a pubblicare le dette risposte sono puniti con una multa non minore di lire 100 e non maggiore di lire 1000.

La risposta non toglie il diritto a promuovere l'azione penale.

Art. 20. Qualsiasi condanna definitiva dell'editore respon-

sabile per reato mediante il giornale periodico, dà luogo alla sospensione di questo per un mese, se altra maggior pena non è comminata.

Trascorso il tempo della sospensione il giornale o periodico può riprendere le proprie pubblicazioni con altro editore responsabile.

Nel primo numero del giornale o periodico, pubblicato dopo la sospensione, deve essere stampata la sentenza di condanna.

La pubblicazione del giornale o periodico durante la sospensione, è punita con multa da lire 100 a lire 300 e con la soppressione del giornale.

La mancata pubblicazione della sentenza di condanna a norma del 2° alinea del prerente articolo, è punita con la multa da lire 100 a 300 e con una nuova sospensione di un mese.

Art. 21. È vietato ai giornali e ad altre pubblicazioni nella colonia:

a) dare notizie intorno alla forza, ai movimenti, alla sede delle truppe, o bande in servizio nella colonia, o trattare intorno al loro armamento, vitto, equipaggiamento, nonchè intorno agli aumenti o alle diminuzioni delle medesime;

b) parlare di quistioni che aspettino la sentenza del magistrato, o censurare le sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria;

c) pubblicare dibattimenti tenuti a porte chiuse, innanzi ai magistrati;

d) dare notizia circa atti di istruzione criminale.

I trasgressori incorrono in multe da lire 100 a 500, con la soppressione del giornale o pubblicazione, oltre all'espulsione dalla colonia.

Art. 22. Chiunque con la stampa offende il Re o la Reale famiglia, è punito col carcere sino a 5 anni e con multa da lire 500 a lire 5000.

Chiunque colla stampa vilipende il Senato o la Camera dei deputati, o manifesta voti che cessi l'autorità dell'Italia nella colonia, è punito col carcere fino a due anni e con la multa da lire 500 a lire 3000.

In ambo i casi viene soppresso lo stampato, e l'editore espulso dalla colonia.

Art. 23. Chiunque con la stampa provoca a commettere reati; impugna l'autorità costituzionale del Re o delle Camere; vilipende il governo della madre patria o della colonia; offende il governatore; divulga segreti che possono compromettere la pace della colonia e giovare ai nemici di essa; provoca l'odio fra i cittadini; offende sovrani o capi di governi stranieri; fa l'apologia di fatti qualificati delittuosi dalle leggi, è punito col carcere da 1 a 3 mesi e con la multa da lire 100 a lire 500.

In ogni caso lo stampato è soppresso, se non è periodico; e sospeso da uno a tre mesi, se è periodico: in ambo i casi l'autore e l'editore responsabili vengono espulsi dalla colonia.

Chiunque con la stampa offenda uno dei culti ammessi nell'Eritrea suscitando il malcontento degli indigeni, è punito con la espulsione dalla colonia.

Art. 24. Nelle trasgressioni al decreto di pubblica sicurezza previste dai §§ 21, 22 e 23, la pena dell'espulsione viene pronunziata dal governatore.

CAPO IV. — *Degli arruolamenti e delle armi.*

Art. 25. Nessuno può fare arruolamenti nella colonia senza autorizzazione del governatore.

L'arruolamento deve limitarsi alle località designate, nè l'arruolatore può valersi di agenti qualsiansi senza speciale permesso.

Deve inoltre sottostare a tutte quelle altre prescrizioni che l'autorità crede di imporgli, e garantire, col depositare una somma corrispondente, il ritorno in patria degli arruolati.

I contravventori sono puniti con multa da lire 500 a 2000 e con l'espulsione.

Art. 26. Nella colonia il trasporto e il commercio delle armi da fuoco, del relativo munizionamento e delle materie esplodenti è riservato ai soli cittadini italiani, dietro autorizzazione del governatore.

Art. 27. Chi è autorizzato al commercio di cui all'articolo precedente deve tenere in deposito così le armi, come le munizioni, il piombo e le materie esplodenti, presso l'amministrazione militare, pagando quei diritti che saranno stabiliti.

Ogni arma deve essere marcata nel calcio, con un bollo a fuoco speciale, e registrata in uscita, con la data e col nome del compratore.

Art. 28. Nessuna arma da fuoco, nè munizione, nè materia esplodente potrà essere venduta, se non a chi presenti licenza firmata dal governatore.

I commercianti devono tenere un registro ove segnano giornalmente ogni vendita di armi da fuoco, munizioni, o materie esplodenti, indicando le persone a cui fu fatta la vendita, il marchio dell'arma, la specie, la qualità e la quantità della materia venduta.

Detto registro deve essere presentato ogni sei mesi, all'autorità che ha in consegna le armi.

Art. 29. I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli 26, 27, 28 sono puniti con la confisca degli oggetti depositati, col carcere da due a sei mesi e con la espulsione.

Art. 30. La licenza per la compera di armi da fuoco è accordata soltanto a titolo individuale, a persone che offrono serie garanzie, come ad ufficiali del regio esercito e della marina, ai soci del tiro a segno nazionale, a cacciatori, a viaggiatori ed a persone che se ne debbono servire a propria difesa.

I cittadini italiani, gli stranieri domiciliati nella colonia, gli europei in genere, che cedono, o regalano la propria arma da fuoco, senza licenza del governatore, sono puniti colla multa da lire 100 a lire 500.

Art. 31. I sudditi indigeni che possiedono, od hanno in consegna per la difesa propria, o della colonia, armi da fuoco e munizioni, e le cedono, le regalano, o le ven-

dono, sono puniti col carcere da uno a cinque anni e colla multa da 100 a 500 lire, salvo che la vendita rivesta il carattere di tradimento e debba essere punito secondo il § 72 del codice penale militare.

Art. 32. Nessuno può portare fuori della propria abitazione armi da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, licenza che per gli indigeni deve essere munita del visto del governatore.

Detta licenza non è accordata a chi non ha compiuti i 16 anni, o che ha subìta una condanna penale, o che sia di cattiva condotta in genere.

Per i viaggi ed escursioni può l'autorità di pubblica sicurezza rilasciare permessi temporanei di porto d'armi a scopo di difesa, anche alle persone di cui al 2° capoverso del presente articolo.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a lire 200 e con la confisca dell'arma.

Art. 33. La licenza dura un anno ed è sottoposta alla tassa di lire 12.

Essa, sopravvenendo i motivi di cui al 2° capoverso dell'articolo precedente, è revocata.

Art. 34. I viaggiatori stranieri sono ammessi al porto d'armi da fuoco, soltanto allora che siano muniti di una dichiarazione del loro governo che le armi e le munizioni sono esclusivamente destinate a loro difesa personale.

Art. 35. Chiunque senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni speciali spara armi, mortaletti, lancia razzi, accende fuochi d'artificio, innalza areostati con fiamma, o in generale produce esplosioni o accensioni pericolose, od incomode negli abitati, o nelle vicinanze di questi, o lungo le vie pubbliche; è punito con multa da lire 10 a lire 50 ed in caso di recidiva, o quando la licenza sia stata rifiutata, si aggiunge il carcere sino ad un mese.

Capo V. — *Delle multe.*

Art. 36. Nel caso di non eseguito pagamento delle multe comminate nel presente decreto, entro due mesi dall'intimazione del precetto e data l'insolvibilità del condannato, la multa si converte nel carcere col ragguaglio, per gli europei, di un giorno per ogni 10 lire e frazione di 10 lire; per i non europei, di un giorno per ogni 3 lire o frazione di 3 lire.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

Il carcere sostituito alla multa, non può mai oltrepassare la durata di un anno.

Al carcere può essere sostituito, nella esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio della colonia. Per gli europei, due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere; pei non europei tre giorni di lavoro ad uno di carcere.

Capo VI. — *Facoltà del governatore.*

Art. 37. Per motivi o scopi di tranquillità pubblica, o di sicurezza della colonia, il governatore, mediante disposizione motivata, può condannare gli indigeni originari della colonia, e, salvo i trattati internazionali, gli indigeni estranei alla colonia, a vivere in quel territorio, in quell'isola o villaggio, che egli all'uopo designa.

Art. 38. Il direttore del servizio di pubblica sicurezza, per delegazione del governatore, presta l'opera sua a richiesta delle parti, per comporre privati dissidi e definisce le controversie sopra oggetti di valore non superiore a lire 50. In questo caso la sua decisione ha potere di sentenza.

Se l'oggetto ha valore superiore a 50 lire, o valore indeterminato, l'atto di conciliazione ha solo forza di scrittura privata, riconosciuta in giudizio.

Dei verbali che nelle sopra dette circostanze compila, trasmette copia al presidente del tribunale.

È pure a lui devoluta la competenza sui furti di poca entità e reati affini, così frequenti nei ragazzi indigeni, e che sfuggono all'azione della giustizia, ma deve mensilmente riferirne al presidente del tribunale.

Art. 39. Il governatore può, con decreto motivato, espellere oltre i confini marittimi della colonia, gli stranieri ed i sudditi italiani:

a) che abbiano subìta una condanna per delitto nella colonia, o fuori di essa;

b) che abbiano subìta una condanna nella colonia, per contravvenzione al disposto del presente decreto;

c) che siano oziosi, vagabondi, o che dopo tre mesi di soggiorno nella colonia non vi abbiano trovato lavoro o non abbiano modo di sussistenza;

d) che abbiano perturbato l'ordine e la tranquillità pubblica; che destino ragionevoli sospetti sulla loro condotta, e non possano o non vogliano dare contezza di sè con documenti, o testimonianze degne di fede;

e) che pubblicamente vilipendano il governo della colonia, od abbiano fuori dei confini di esso relazioni, le quali tendano a menomare l'autorità, il prestigio del governo italiano e la sicurezza della colonia, e coloro che in qualunque modo, pubblicamente eccitino all'avversione o al dispregio dell'autorità coloniale.

Art. 40. Gli espulsi, qualora il governatore lo reputi necessario, saranno a proprie spese, scortati dalla forza pubblica, fino al porto italiano, o straniero, che verrà stabilito nel decreto d'espulsione.

Le persone espulse non possono rientrare nella colonia senza una speciale autorizzazione del governatore.

In caso di contravvenzione, sono punite col carcere sino a sei mesi, e quindi nuovamente espulse.

Art. 41. Non vi ha ricorso contro i decreti di espulsione del governatore.

Questi decreti però sono comunicati nel più breve termine possibile al governo centrale.

Art. 42. Quando l'ordine pubblico sia gravemente minacciato nella colonia, o quando la pace al confine sia in pericolo imminente, o quando le leggi ordinarie si palesino impotenti a frenare reati che si commettano armata mano, il governatore può, con suo decreto motivato, promulgare

provvedimenti eccezionali in tutta od in parte della colonia.

Questi cessano di pieno diritto, dopo due mesi, se, innanzi al detto termine, un regio decreto, non ne autorizzi la continuazione.

Il decreto del governatore deve, nel modo più sollecito, essere comunicato al Ministero degli esteri.

Art. 43. I provvedimenti eccezionali di facoltà del governatore sono i seguenti:

a) disarmo parziale, o totale;

b convocazione di tribunali straordinari militari ed avocazione ad essi dei reati contro l'ordine pubblico, o contro la pace pubblica, od altri reati che si commettono armata mano;

c) sospensione della pubblicazione dei giornali;

d) espulsione dalla colonia di tutti coloro che egli reputi pericolosi alla pubblica tranquillità, quand'anche non sieno compresi nelle categorie di cui all'art. 39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero **748** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168, 2 marzo 1884 n. 1958 e 28 giugno 1891 n. 351;

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880 nn. 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari del Tesoro, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I deputati al Parlamento Nazionale

Elia colonnello Augusto,

Chinaglia dott. Luigi,

sono nominati membri della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi suddette, in sostituzione degli ex deputati Cavalletto ing. Alberto e Cucchi nob. Francesco, ora Senatori del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.
PELLOUX.
RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **749** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859 n. 3725, pubblicata anche in Sicilia con decreto dittatoriale 17 ottobre 1860;

Veduta la legge 25 febbraio 1892 n. 71;

Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1892-1893, approvato con la legge 22 dicembre 1892 n. 715;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Liceo ed il Ginnasio di Acireale cessano di essere istituti isolati, e sono riuniti dal 1° ottobre 1892.

Art. 2.

Per effetto della disposizione dell'art. 1° del presente decreto, la tabella organica (*A*), approvata con la legge 25 febbraio 1892 n. 71, è modificata nel modo che segue:

Posti in aumento.

1 preside di 1ª classe, a L. 4100.
1 reggente di storia naturale, di liceo, a L. 2200.
1 incaricato di matematica in ginnasio unito a liceo, a L. 1200.

Posti in diminuzione.

1 incaricato di presidenza di liceo, a L. 800.
1 incaricato di storia naturale in liceo isolato, a L. 600.
1 direttore di ginnasio, a L. 2700.
1 reggente di matematica e storia naturale in ginnasio non unito a liceo, a L. 1800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **750** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario 1892-93, approvato con la legge 22 dicembre 1892 n. 715;

Vedute le tabelle *A* e *B*, annesse alla legge 25 febbraio 1892 n. 71;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al pagamento degli stipendi e delle retribuzioni per il personale dirigente, insegnante e di basso servizio, nei licei-ginnasi annessi ai convitti nazionali di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Maddaloni, Monteleone di Calabria, Napoli (Vittorio Emanuele), Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, provvede la cassa dello Stato, dal 1° luglio 1892.

Art. 2.

Lo Stato sarà compensato dell'onere che si assume, mediante la cessazione del sussidio od assegno che i convitti suddetti godevano sul bilancio della Pubblica Istruzione, o di parte del sussidio od assegno, e mediante il versamento di un contributo, quando il compenso proveniente dalla cessazione del sussidio od assegno non basti a coprire l'intiera spesa di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le somme da ritenersi sopra i sussidi od assegni e quelle da versarsi eventualmente al pubblico Erario, opportunamente determinate d'accordo con le Amministrazioni dei convitti suddetti, resteranno immutate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **DCCCCXXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il nuovo statuto organico che l'Amministrazione dell'Asilo infantile di Lozzolo (Novara) ha presentato alla nostra approvazione, per essere sostituito a quello approvato con R. Decreto 9 febbraio 1890;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Lozzolo e della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 numero 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Lozzolo, in data 11 settembre 1892, composto di diciannove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il N. **DCCCCXXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Comitato per la fondazione di un Asilo d'infanzia sotto la denominazione « Sandrini Massa » in Quinzano d'Oglio (Brescia), diretta ad ottenere la costituzione del pio istituto in ente morale e la approvazione del relativo statuto organico;

Veduti gli atti dai quali risultano assicurati all'opera pia sufficienti mezzi di esistenza;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Quinzano d'Oglio e della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 numero 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile « Sandrini Massa » in Quinzano d'Oglio è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 15 settembre 1892, composto di ventotto articoli e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero **DCCCCXXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Loria (Treviso), proponenti il concentramento delle fondazioni di beneficenza Dal-Bo, Colonna e Soranzo, esistenti in quel comune, nella Congregazione medesima;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Treviso;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza Dal-Bo, Colonna e Soranzo, esistenti nel comune di Loria, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto *il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. **DCCCCXXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle due istituzioni di beneficenza denominate Congregazione di carità del Serro e Congregazione di carità di Mondagnola;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità del Serro e della Congregazione di carità di Mondagnola è concentrata nella Congregazione di carità del capoluogo del comune di Frabosa Soprana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **DCCCCXXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Anticoli Corrado (provincia di Roma), con le quali è stato proposto il concentramento dell'Opera pia Filippetti, avente scopo dotale;

Vista la deliberazione relativa della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Filippetti è concentrata nella Congregazione di carità di Anticoli Corrado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 15 novembre al 28 dicembre 1892:

Benetti cav. Roberto, ispettore centrale di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del Tesoro, è nominato intendente di finanza di 2ª classe e destinato a Porto Maurizio;

Vecchi cav. dott. Francesco, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. id. ad Aquila;

Bonati cav. Riccardo, id. id. id, id. id. id., id. a Sondrio;

Rinforzi cav. Luigi, segretario capo nell'amministrazione del lotto, è nominato direttore compartimentale di 3ª classe nell'amministrazione stessa;

Cotta-Ramusino Ercole, controllore demaniale di 4ª classe, è nominato vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, con anzianità a partire dal 24 aprile 1884, e destinato a Torino;

Ajello Antonio, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, revocata la sua nomina a segretario amministrativo di 2ª classe nelle dette Intendenze, per anzianità;

Maschietti Giovanni, id. id. id. id., è nominato segretario amministrativo di 2ª classe id. per anzianità, e destinato a Belluno;

Buccheri Nunzio, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per mesi due, a decorrere dal 1° gennaio 1893;

Corner Gaetano, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Belluno a Venezia;

La Deta Cesare, id. id. di 3ª classe id., id. da Trapani a Catanzaro;

Bergonzi dott. Giuseppe, id. id. id. id., id. da Cagliari a Pavia;

Allegretti Luigi, id. id. id. id., in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di carriera, a partire dal 16 dicembre 1892;

Noris comm. dott. Carlo, intendente di finanza di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a partire dal 1° gennaio 1863;

Carta Luigi archivista di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. id., id dal 1° febbraio 1893;

Tomasino Benedetto, id. id. id., id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1893;

Montegnacco Urbano, agente di 2ª classe delle imposte dirette, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Castelli Enrico, magazziniere id nei depositi dei sali e dei tabacchi id. id. id. id, id. id.

Tondu Pietro, id. di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata, id. id.

Calabrò cav. dott. Gaetano, medico di 1ª classe, fuori pianta, nelle manifatture dei tabacchi, id. id. id. id, id. id.
Cicu Tommaso, ispettore demaniale di 3ª classe, è nominato conservatore delle ipoteche a Sassari;
Agnolozzi comm. Emilio, direttore capo dell'ufficio centrale del catasto, è nominato direttore compartimentale del catasto;
Ami cav. ing. Silvio, ispettore di 1ª classe dei tabacchi, id. direttore capo di divisione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze;
Rossi cav. avv. Antonio, direttore capo di divisione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, è promosso alla classe prima;
Martellini cav. Francesco, capo sezione id. id. id., id. id.;
Dell'Acqua cav. Guglielmo, segretario, id. id. id. è nominato capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero stesso;
Pasqualucci cav. dott. Augusto e Marchesini cav. dott. Tullio, segretari amministrativi di 2ª classe id., sono promossi alla 1ª;
Barbia Enrico, segretario amministrativo di 3ª classe, è promosso alla 2ª.
Pozzi Giuseppe, vice segretario id. di 2ª classe id., id. alla 1ª;
Valeri cav. Alberto, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Sassari a Livorno;
Castagnola cav. ing. Giovanni, Cavani cav. prof. Francesco e Scaccia cav. ing. Emilio, vice direttori compartimentali del catasto, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe;
Mazzolari Giuseppe, commissario di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a partire dal 1° gennaio 1893;
Bonomi cav. ing. Carlo, ispettore catastale di 1ª classe, id. id. id. id., id. id. e contemporaneamente gli è conferito il titolo onorario di vice direttore del catasto;
Carapezza Emerico, ingegnere catastale di 5ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per mesi sei, a decorrere dal 1° gennaio 1893;
Geremicca Ferdinando, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Catania a Salerno;
Zerilli Vincenzo, id. id. id. id., id da Reggio Calabria a Catania;
Duretti Giovanni, archivista di 3ª classe id., id. da Genova a Ferrara;
Paolizzi Pasquale, vice segretario amministrativo id. id., id. da Caserta a Catanzaro;
Marabottini-Marabotti Pitagora, id. id. di 1ª classe id., è collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, con effetto dal 1° gennaio 1893;
Enrico comm. Gaspare, conservatore delle ipoteche a Salerno, id. id. id. per anzianità di servizio, con effetto dal giorno della sua surrogazione;
Torri cav. Carlo, id. id. a Parma, id. id. id. id., id. id.;
Colonnetti cav. Luigi, id. id. ad Asti, id. id. id. id., id. id.

Disposizioni *fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto:*

Con Regio decreto del 18 dicembre 1892:

A Capitani Alcibiade, reggente il posto di cassiere centrale nell'Amministrazione del Fondo pel Culto, con l'annuo stipendio di lire 3200, è aumentato lo stipendio a lire 3600, dal 1° gennaio 1893.

Con Regio decreto del 30 dicembre 1892:

Gualta cav. Angelo, ispettore provinciale del Fondo per il Culto, con lo stipendio di lire 4400 annue, compreso un sessennio, è collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° gennaio 1893, ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che potrà spettargli a' termini di legge.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 30 dicembre 1892:

Capozzi cav. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Trani, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° gennaio 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.
Minetti cav. Giovanni, consigliere della corte d'appello di Trani, in aspettativa a tutto dicembre 1892, è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1893, presso la stessa Corte di appello di Trani, con l'annuo stipendio di lire 6000
Pianigiani cav. Ottorino, presidente del tribunale civile e penale di Arezzo, è nominato consigliere della corte d'appello di Trani, con l'annuo stipendio di lire 6000.
Santi cav. Carlo, sostituto procuratore generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, coll'incarico di reggere l'ufficio di Procura generale, è tramutato a Macerata con lo stesso incarico.
Pulciano cav. Luigi, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, con l'annuo stipendio di lire 6000.
Pagano Pasquale, presidente del tribunale civile e penale di Cagliari, è tramutato a Nicastro.
Martucci Angelo, presidente del tribunale civile e penale di Nuoro, è tramutato a Camerino.
La Terza Michele, presidente del tribunale civile e penale di Monteleone, è tramutato a Bari, a sua domanda.
Boccalandro Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Varallo, è tramutato a Finalborgo, a sua domanda.
D'Errico Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Nicastro, è tramutato a Lucera, a sua domanda.
Menchini cav. Salvatore, presidente del tribunale civile e penale di Benevento, è tramutato a Salerno, a sua domanda.
Quarta Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Cassino, è tramutato a Benevento, a sua domanda.
Raimondi cav. Lodovico, presidente del tribunale civile e penale di Matera, è tramutato a Termini Imerese, a sua domanda.
Spaccapietra cav. Gaetano, presidente del tribunale civile e penale di Livorno, è tramutato a Cassino, a sua domanda.
Martino Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Macerata, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Taranto con l'annuo stipendio di lire 4000.
Belloni Eracleone, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pavullo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Varallo, con l'annuo stipendio di lire 4000.
Tucciarone Crescenzo, vice presidente del tribunale civile e penale di Girgenti, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Sassari, con l'annuo stipendio di lire 4000.
Cocchia Achille, vice presidente del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Livorno, con l'annuo stipendio di lire 4000
Nassi Vincenzo, vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Nuoro, con l'annuo stipendio di lire 4000.
Adami Giuseppe, vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Voghera, con l'annuo stipendio di lire 4000.
Fabioli Francesco, vice presidente del tribunale civile e penale di Messina, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Breno, con l'annuo stipendio di lire 4000.
Pranzataro Andrea, vice presidente del tribunale civile e penale di Teramo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Matera, con l'annuo stipendio di lire 4000.
De Filippo Camillo, vice presidente del tribunale civile e penale di Padova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Novi Ligure, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Spirito Gio. Battista, vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Trani, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Coletti Francesco, vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Attisani Antonio, vice presidente del tribunale civile e penale di Catania, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Monteleone, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Pellegrinetti Angelo. vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, é nominato presidente del tribunale civile e penale di Potenza, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Mazzini Gaetano, vice presidente del tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato a Genova.

Sperotto Carlo, vice presidente del tribunale civile è penale di Venezia, in aspettativa a tutto novembre 1892, è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1892, ed è nominato giudice del tribunale civile e penale di Treviso, con lo stipendio di lire 3500, conservando il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Piuma Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Cuneo, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Teramo, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Baldi Ettore, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Antonacci Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Lasteria Michele, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Messina, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Bombelli Augusto, giudice del tribunale civile e penale di Viterbo, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Girgenti, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Durante Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 3600.

L'Occaso Dionigi, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Mazzoni Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Ancona, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Lattanzi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Venezia, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Magenta Riccardo, giudice del tribunale civile e penale di Chiavari, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Conte Ambrogio, giudice del tribunale civile e penale di Arezzo, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Cocchiararo Macario, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Compagnone Luigi, giudice del tribunale civile e penale di S. Maria Capua Vetere, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Catania, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Mendaia cav. Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Bari, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Padova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Biglione di Viarigi Agostino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Massa, è tramutato a Genova.

Gorrias Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nuoro, è tramutato a Sassari.

Disposizione *fatta nel personale dell'Amministrazione forestale:*

Con Regi decreti dell'11 dicembre p. p., furono collocati a riposo, in seguito a loro dimanda, i signori:

De Antoni cav. Felice, ispettore forestale di 1ª classe;

Concini nobile Lodovico, ispettore forestale di 3ª classe; e

Deliperi Francesco, sotto-ispettore forestale di 1ª classe, tutti a decorrere dal 1° gennaio corrente anno.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 1

delle malattie contagiose epizootiche del Regno d'Italia

fino al dì 7 di gennaio 1893 (1)

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 9 bovini, morti, a Cuneo, Caraglio, Centallo, Rivello, Scarnafigi, Verzuolo.

Novara — Id.: 1 suino, morto, a Novara.

Alessandria — Id.: 2 bovini, morti, a Montemarzino e Asti.

Regione II. — Lombardia.

Brescia — Affezione morvofarcinosa: vari casi a Brescia.

Regione III. — Veneto.

Vicenza — Febbre aftosa: 8 a Valdagno.

Belluno — Id.: 89 bovini in 8 stalle a Mel.

Carbonchio: 2 bovini, morti, a Belluno e Sospirolo.

Padova — Id.: 1 letale a Lozzo.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio sintomatico: 4 bovini, morti, a Ziano.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Gazzolo.

Ferrara — Id.: 1 letale, a Copparo.

Bologna — Carbonchio sintomatico: 5 bovini, con 4 morti, a Bentivoglio a Crevalcore.

Ravenna — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Cotignola e Sant'Agata.

Febbre aftosa: 10 a Faenza.

Forlì — Id.: 4 a Savignano.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Gatteo.

Regione VI. — Marche ed Umbria

Perugia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Spello.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Affezione morvofarcinosa: vari casi a Deliceto.

Lecce — Id.: 1 letale, a Lecce.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 2 a Nola.

Napoli — Carbonchio essenziale: 3 bovini, morti, a Napoli e Castellammare.

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvofarcinosa: 1, a Palermo.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Palermo.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun icoperto di diffusione della malattia ed animali guariti.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO DEMOGRAFICO

dei comuni capoluoghi di provincia — mese di novembre 1892

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'Interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili, delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale, importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi riuscirebbe nei più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d' esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto, di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo Bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1891 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale. dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

5° Emigrati in altri comuni del Regno od all'Estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

6° Guarnigione al 31 dicembre 1891, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 — 3 — 5).

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate in cifra tonda soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,281,000 al 31 dicembre 1891.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il Bollettino non tiene conto degli atti di morti registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del Regno od all'Estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del Bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei casi di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del Regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-crupose e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	75000	46	161	10	101	7	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	15	5
Cuneo	29000	7	68	4	34	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	2
Novara	40000	22	90	2	47	20	—	—	—	3	—	1	—	3	—	3	3	7
Torino	329000	130	581	42	461	64	—	1	—	10	2	12	—	—	1	40	54	40
Genova	210000	129	414	39	317	18	5	—	—	15	1	5	—	1	—	28	46	17
Porto Maurizio	7400	2	16	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamo	(1) 42000	34	83	11	84	19	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	12	6
Brescia	67000	38	122	12	134	26	—	—	12	1	—	8	—	1	—	9	20	8
Como	35000	12	67	2	48	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	6	5
Cremona	38000	32	72	8	53	27	1	—	1	—	—	7	—	—	—	7	10	6
Mantova	30000	17	52	5	66	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	11	7
Milano	425000	195	918	27	588	84	—	4	—	31	3	33	—	2	1	40	70	37
Pavia	38000	19	65	7	59	19	—	—	—	—	—	2	—	—	1	6	6	2
Sondrio	8000	7	18	—	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—

(1) Questo comune non ha potuto indicare il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la popolazione, a quest'ultima data si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO: Dei matrimoni	NUMERO: Dei nati	NUMERO: Dei nati-morti	NUMERO: Dei morti nella popolazione: Residente	NUMERO: Dei morti nella popolazione: Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE: Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupale e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	18000	4	55	—	22	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
Padova *	(1) 79000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11000	8	23	—	13	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2
Treviso	34000	17	74	1	51	8	—	—	—	1	1	1	—	—	—	8	13	—
Udine	36000	23	88	2	48	14	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	12	4
Venezia	159000	81	265	13	225	34	—	—	1	—	—	3	—	—	1	17	25	29
Verona	73000	58	143	15	134	15	—	—	—	—	1	4	—	—	—	14	19	4
Vicenza	40000	54	76	2	87	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	10	12
Bologna	147000	62	286	24	233	26	—	7	—	9	2	5	—	—	—	18	29	17
Ferrara	85000	53	153	5	165	(a)	—	—	1	11	—	6	—	—	1	3	7	3
Forlì	44000	19	89	6	48	4	—	2	—	2	—	1	—	—	—	4	7	7
Modena	65000	47	125	5	130	6	—	1	—	8	—	3	—	—	1	16	11	10
Parma	52000	32	87	3	95	22	—	—	—	—	—	3	—	—	—	14	17	2
Piacenza	37000	29	63	5	47	19	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7	6	2
Ravenna	65000	41	152	7	107	(a)	—	—	2	2	—	1	—	3	1	8	4	7
Reggio Emilia	56000	43	120	3	104	17	—	—	1	—	—	4	—	—	1	9	6	22
Arezzo	43000	18	97	4	69	3	—	—	1	1	—	3	—	—	—	4	9	13
Firenze	198000	131	344	19	274	64	—	—	—	2	1	7	—	—	—	20	51	21
Grosseto	8700	6	21	1	26	5	—	—	—	—	—	1	—	5	—	8	5	—
Livorno	106000	77	209	8	145	2	—	—	—	2	—	4	—	—	1	5	27	6
Lucca	76000	54	172	3	109	28	—	1	—	3	—	3	2	—	1	8	13	12
Massa	23000	14	55	3	30	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	5	2
Pisa	61000	42	143	7	84	17	2	—	—	1	—	8	—	—	—	4	21	4
Siena	29000	13	50	4	48	25	—	—	1	—	—	2	—	—	—	5	7	8
Ancona	55000	31	125	2	77	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	6	7
Ascoli Piceno *	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	23000	8	53	5	37	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	6
Pesaro	24000	11	65	1	46	8	—	1	2	—	4	1	—	—	—	1	—	4
Perugia	55000	55	128	8	110	10	—	1	—	7	—	3	—	—	—	7	11	2
Roma	436000	174	1000	82	481	185	1	2	1	5	1	10	—	9	1	49	116	48
Aquila degli Abruzzi	(1) 20500	10	47	6	36	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	5
Campobasso *	17000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	25000	20	56	2	40	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	7	3
Teramo *	23000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	15	101	5	48	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	3	6
Benevento	26000	15	85	6	46	2	—	—	—	1	1	1	—	3	—	3	1	5
Caserta	36000	23	111	4	53	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	8	5	5
Napoli	536000	255	1262	116	980	87	1	1	1	7	1	13	—	5	1	127	88	86
Salerno	39000	19	196	7	111	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	1	3	18
Bari delle Puglie	72000	35	227	10	124	4	—	1	5	4	—	10	—	3	1	7	7	21
Foggia	44000	30	149	9	116	9	—	—	—	1	—	4	—	6	—	17	10	13
Lecce	29000	11	84	4	44	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	7	4
Potenza	21000	6	41	4	28	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	10
Catanzaro	30000	30	98	7	84	—	—	—	6	—	—	1	—	8	—	2	3	11
Cosenza	20000	14	83	6	57	7	—	—	1	—	—	3	—	2	—	5	5	5
Reggio di Calabria *	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	(1) 35000	24	115	4	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
Catania	112000	66	337	23	238	2	—	1	6	4	—	3	—	5	1	11	19	54
Girgenti	21000	20	75	12	51	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	5	16
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	272000	154	734	50	409	44	—	1	—	3	3	5	—	4	1	30	41	71
Siracusa	27500	6	96	5	60	2	—	—	1	—	—	2	—	2	—	5	8	22
Trapani *	45000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42000	16	127	7	75	6	—	8	—	4	—	1	—	8	—	3	10	14
Sassari	(1) 40000	19	81	3	68	1	—	1	—	5	2	—	—	—	—	2	8	16

Roma, addì 9 gennaio 1893.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

(1) Questo comune non ha indicato il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la cifra di popolazione è stata calcolata supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	17302 Assegno provv.	Legato pio disposto da Caterina De Vecchis vedova Melloni nella Cappella gentilizia della famiglia De Vecchis, sotto il titolo della Immacolata Concezione di Maria Santissima in Terracina (Roma) (con annotazione) . . . . *Lire*	2 »	Firenze
»	145912 / 328552	Paolillo Raffaele di Antonio, domiciliato in Salerno (con annotazione) . . . . »	25 »	Napoli
»	28985 / 424285	Cravero Angelo fu Angelo, domiciliato in Moncalieri, minore sotto la tutela dello zio Cravero Giovanni Francesco . . . »	575 »	Torino
»	4926 / 400226	Borgna Teresa nata Basso, del vivente Leonardo Antonio, domiciliata in Alassio (con annotazione) . . . . . . »	125 »	»
»	91180 / 486480	Detta (con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	159790 / 342730	Fioriti Almerindo fu Antonio, domiciliato in Campomarino (con annotazione) . . . . »	85 »	Napoli
»	931925	Petris Ida fu Osvaldo, minore sotto la patria potestà della madre Moro Maria, domiciliata in Cison di Valmarino (Treviso) »	65 »	Roma
»	931926	Petris Umberto fu Osvaldo, minore sotto la patria potestà della madre Moro Maria, domiciliato in Cison di Valmarino (Treviso) . . . . »	90 »	»
»	935517	Chiesa parrocchiale di Abbiateguazzone (Como) per la Beata Vergine in Campagna (con avvertenza) . . . . . »	10 »	»

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	43100 / 159700	Legato o beneficio della Madonna delle Vigne in Abbiateguazzone, Provincia di Como, amministrato dal parroco per tempo (con avvertenza) . . . . *Lire*	15 »	Milano
»	804324	Giangrandi Giuseppe di Giacomo, domiciliato in Ovada (Alessandria) . . . . »	2000 »	Roma
»	818023	Vasta Francesca di Gaetano, nubile, domiciliata in Militello (Catania) . . . . »	400 »	»
»	671613	Comune di Domicella (Avellino) . . . . »	15 »	Firenze
»	626364	Cacciatore Gasparino fu Felice, domiciliato in Caltanissetta (con annotazione) . . . . »	600 »	»
»	682101	Celano Maria fu Giuseppe Antonio, moglie di Cacace Salvatore fu Raffaele, domiciliata a Capua Vetere (Caserta) (con annotazione) . . . . »	115 »	Roma
»	697213	Prebenda parrocchiale di Abbiateguazzone (Como) (con avvertenza)	10 »	»
»	111797 / 507097	Congregazione di carità di Levice (Cuneo) . . . . . »	15 »	Torino
»	915050	Detta . . . . »	15 »	Roma
»	919646	Fabbriceria parrocchiale di Sustinente (Mantova) . . . . »	95 »	»
»	845 Rendita mista	D'Angelo Giovanni di Bartolomeo, domiciliato in Ribera (Girgenti) . . . . »	100 »	»
»	861 Rendita mista	D'Angelo dott. Giovanni di Bartolomeo, domiciliato in Palermo »	200 »	»
»	72680	Legato pio di messe nella Chiesa parrocchiale di San Domenico in Prato (con annotazione) . . . . »	155 »	Firenze
»	95697	Detto (con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	100048	Cappella degli Appendini della Madonna del Buon Rimedio in Buriasco (Torino) . . . . »	530 »	»
»	954897 Solo certificato di usufrutto	Coppa Rosa fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Morgera Maria fu Nicola, vedova di Coppa Raffaele, domiciliata in Napoli) . . . . »	20 »	Roma
»	954898 Solo certificato di usufrutto	Coppa Restituta fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli (con annotazione come sopra) . . . . »	20 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	954899 Solo certificato di usufrutto	Coppa Gaetano fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Morgera Maria fu Nicola, domiciliato in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Morgera Maria fu Nicola, vedova di Coppa Raffaele, domiciliata in Napoli) . . . . *Lire*	20 »	Roma
Consolidato 3 per 0/0	44287 Solo certificato di usufrutto	Coppa Rosa fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli (con annotazione come sopra) . . . . »	3 »	»
»	44288 Solo certificato di usufrutto	Coppa Restituta fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli (con annotazione come sopra) . . . . »	3 »	»
Consolidato 5 per 0/0	145235/328175	Gallo Federico di Giovanni, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	20 »	Napoli
»	53078/236018 Solo certificato di proprietà	Oliva Michele fu Nicola per la proprietà e per l'usufrutto Oliva Nicola di Michele, domiciliato in Napoli (con annotazione di vincolo per patrimonio sacro di detto usufruttuario) . »	210 »	»
»	151928/334868 Solo certificato di proprietà	Detto (con annotazione come sopra) . . . . . »	5 »	»
»	7260	La Ferlita Luigi fu Nunzio, domiciliato in Vizzini (Catania) (con annotazione) . . . . »	130 »	Firenze
»	556292	Viotti Napoleone fu Giovanni Battista, domiciliato in Acqui (Alessandria) (con annotazione) . . . . »	180 »	»
»	725529 Solo certificato di proprietà	Ospedale civile di Acqui (Alessandria) amministrato dalla locale Congregrazione di Carità (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Brangero Sabina fu Antonio, domiciliata in Acqui, vita sua naturale durante) . . . . . . »	500 »	Roma
»	725530 Solo certificato di proprietà	Ospedale civile di Acqui (Alessandria) amministrato dalla locale Congregazione di Carità (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Dotto Giuseppe fu Antonio, domiciliato in Acqui, vita sua naturale durante) . . . . . . »	170 »	»
»	875476 Solo certificato di usufrutto	Ingrassia Corrao Maria, Francesca ed Ignazio di Giovanni, minori sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Palermo (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Rendis Francesca fu Ignazio, vedova di Corrao Gaetano) . . . »	40 »	»
»	963001	Congregazione di Carità di Nembro (Bergamo) (con avvertenza) »	160 »	»
»	85659/480959	Giovanetti Benedetto fu Saverio, domiciliato in Macerata (con annotazione) . . . . »	5 »	Torino
»	608307 Solo certificato di proprietà	Prole nata e nascitura di Salvo Rosa fu Raffaele, moglie di Gennaro Quindici, sotto l'amministrazione di quest'ultimo, domiciliato a Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Di Majo Raffaela fu Pasquale, vedova di Salvo Raffaele, domiciliata a Napoli) . . . . . . »	135 »	enze

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	665806	Viaccini Flaviano fu Flaviano, domiciliato in Valdagno (Vicenza) (con annotazione) . . . . *Lire*	300 »	Firenze
»	65559 / 182159	Beneficio ecclesiastico Airoldi in Germanedo, provincia di Como, rappresentato dall'investito per tempo . . . . »	5 »	Milano
»	24871 / 141471	Parroco per tempo di Valera pei suffragi disposti dal fu sacerdote Giuseppe Antonio Sfondrini . . . . »	10 »	»
»	53185 / 236125	D'Andrea Girolamo, domiciliato in Napoli (con annotazione). »	35 »	Napoli
»	23654 / 206594	Fedele Domenico di Roccantonio, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	40 »	»
»	5594 / 49014 Assegno provv.	Detto (con annotazione) . . . . »	2 50	»
»	637878	Petrucciani Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Benevento . »	20 »	Firenze
»	38517 / 385027	Greco Maria Teresa di Giacomo, rappresentata dal signor Marino Disma di Antonino, marito e dotatario, domiciliato in Palermo (con annotazione) . . . . »	110 »	Palermo
»	84246 / 267186	Mollica Stefanina ed Aurora, minori sotto l'amministrazione di Stefano Mollica fu Giovanni loro padre, domiciliate in Napoli (con annotazione) . . . . »	5 »	Napoli
»	49379 / 232319 Solo certificato di proprietà	Janniello Antonio fu Luigi per la proprietà e per l'usufrutto Janniello Luigi di Antonio, sua vita durante, domiciliato in Napoli (vincolata) . . . . »	170 »	»
»	118999 / 514299	Chenal Giacobina Elisabetta fu Ponzio, domiciliata in Pontechianale (Cuneo), minore sotto la tutela del suo zio materno Brunetti Simone fu Antonio . . . . »	200 »	Torino
»	96390 / 491690	Opera pia istituita dal fu Michele Panbianco in Ancona, amministrata dal Seminario vescovile di San Carlo in quella città (con avvertenza) . . . . »	155 »	»
»	707329 Solo certificato di proprietà	Ramelli Carlo di Enrico, domiciliato in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Gramaglia Rosa fu Giuseppe, vedova di Fantini Felice, domiciliata in Torino) »	220 »	Roma
»	689840 Solo certificato di proprietà	Detto (Con annotazione come sopra) . . . . . . »	225 »	»
»	672836 Solo certificato di proprietà	Detto (Con annotazione come sopra) . . . . . . »	445 »	Firenze
»	707332 Solo certificato di proprietà	Ramelli Luigia di Enrico, nubile, domiciliata in Chieri (Torino) (con annotazione come sopra) . . . . . . »	220 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	689843 Solo certificato di proprietà	Ramelli Luigia di Enrico, nubile, domiciliata in Chieri (Torino) (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Gramaglia Rosa fu Giuseppe, vedova di Fantini Felice, domiciliata in Torino) . . . . *Lire*	225 »	Roma
»	672839 Solo certificato di proprietà	Detta (con annotazione come sopra) . . . . . . »	445 »	Firenze
»	707330 Solo certificato di proprietà	Ramelli Alberto di Enrico, domiciliato a Torino (con annotazione come sopra) . . . . »	220 »	Roma
»	689841 Solo certificato di proprietà	Detta (con annotazione come sopra) . . . . . . »	225 »	»
»	672837 Solo certificato di proprietà	Ramelli Alberto di Enrico, domiciliato a Napoli (con annotazione come sopra) . . . . »	445 »	Firenze
Debito Pontificio 1860-64	896	Comune di Castiglione del Lago (Perugia) . . . . . »	10 »	Roma
Consolidato 5 p. 0/0	994026	Jacopino Domenico fu Carmelo, minorenne sotto la patria potestà della madre Giglietta Francesca, domiciliato in Reggio Calabria . . . . »	5 »	»
»	9236 / 404536	Cassinera Maria Teresa, nata Demicheli fu Carlo, domiciliata in Voghera (con annotazione) . . . . »	50 »	Torino
»	33122 / 149722	Cappellania ordinata da Michele Rumi (con avvertenza) . »	105 »	Milano
»	841997	Cardella Giovanna fu Ignazio, nubile, domiciliata in Palermo. »	185 »	Roma
»	8557 / 191497	Arcieri Antonio di Gaetano, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	125 »	Napoli
»	80863 / 263803	Detto (con annotazione) . . . . »	5 »	»
Consolidato 3 per 0/0	8437	Oratorio di Santa Maria della Consolazione in Limite, comunità e pretura di Campi, rappresentato dal suo Rettore (con avvertenza) . . . . »	27 »	Firenze
»	42026	Oratorio di Santa Maria della Consolazione a Limite, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze) . . . . »	3 »	Roma
Consolidato 5 per 0/0	20526 / 137126	Lepori Giuseppe Gerolamo fu Andrea, domiciliato in Lonato Ceppino (Varese) (già annotata di vincolo ed ora libera) . »	10 »	Milano

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0₍0	17265 / 412565	Pii lasciti, ordinati dal fu avvocato Giuseppe Parruzia fu Sebastiano col suo testamento presentato con atto del 27 aprile 1825 ed aperto con altro atto del 28 ottobre 1829, ricevuti Marengo, e relativa nota testamentaria presentata con atto del 10 novembre 1829, pure ricevuto Marengo, amministrati da un Consiglio composto dall'Arciprete *pro tempore* della Chiesa di San Donato in Mondovì, presidente, e da due Canonici della Cattedrale nominandi dal Vescovo della stessa città e diocesi . . . . *Lire*	1770 »	Torino
»	102076 / 285016	Pesce Felice fu Giuseppe, domiciliato in Napoli . . . . »	50 »	Napoli

Roma, addì 14 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
A. CASINI.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il tempo utile per presentare al Ministero degli affari esteri le domande di ammissione all'esame di concorso indetto per il giorno 20 febbraio 1893, è prorogato a tutto il 31 gennaio corrente.

Con Regio decreto del 5 gennaio 1893, l'art. 2 del regolamento, approvato con Reale decreto 27 febbraio 1890 n. 6792, fu modificato come segue:

Art. 2.

Le condizioni comuni sono:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore degli anni 18 e non maggiore dei 30.

Saranno tuttavia ammessi, fino al limite massimo di 35 anni quei candidati che abbiano già prestato servizio effettivo, civile o militare, per un periodo corrispondente all'eccedenza della loro età sopra il limite normale dei 30 anni;

c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'essere sano e di robusta costituzione;

e) l'aver sempre tenuta una buona e irriprovevole condotta;

f) l'esito favorevole degli esami, quando siano richiesti per l'ammissione.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il ministro ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

Gli aspiranti all'ufficio di traduttore (interpreti e dragomanni) possono, trattandosi di lingue poco note, essere dispensati dalla condizione alla lettera *b*; e così pure gli aspiranti agli uffici della spedizione e del servizio.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 gennaio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1₍4 coperto	—	1 5	— 6 8
Domodossola . .	sereno	—	3 5	— 5 8
Milano.	sereno	—	3 2	— 4 6
Verona	sereno	—	5 1	— 4 0
Venezia	sereno	legg. mosso	5 4	— 1 0
Torino	sereno	—	2 8	— 3 8
Alessandria . . .	sereno	—	2 6	— 5 4
Parma	sereno	—	0 0	— 7 5
Modena	1₍4 coperto	—	2 0	— 7 3
Genova	1₍4 coperto	calmo	8 5	2 9
Forlì	coperto	—	2 2	— 1 0
Pesaro	coperto	agitato	5 6	0 4
Porto Maurizio . .	1₍4 coperto	legg. mosso	14 0	2 4
Firenze	sereno	—	5 0	2 2
Urbino	coperto	—	0 5	— 2 2
Ancona	1₍4 coperto	agitato	6 7	3 0
Livorno	sereno	calmo	8 0	2 2
Perugia	3₍4 coperto	—	2 3	— 1 1
Camerino . . .	coperto	—	— 1 1	— 2 5
Chieti	nevica	—	5 2	— 4 8
Aquila	coperto	—	2 5	— 2 0
Roma	sereno	—	10 0	— 0 1
Agnone	sereno	—	1 5	— 2 8
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	legg. mosso	9 0	4 3
Napoli	sereno	legg. mosso	7 4	3 6
Potenza	coperto	—	— 0 1	— 1 1
Lecce	3₍4 coperto	—	9 6	6 0
Cosenza	1₍2 coperto	—	4 0	2 4
Cagliari	sereno	calmo	11 2	1 0
Reggio Calabria .	coperto	mosso	12 2	7 0
Palermo	1₍2 coperto	mosso	9 7	5 3
Catania	sereno	legg. mosso	13 2	3 9
Caltanissetta . . .	sereno	—	5 0	2 5
Siracusa	1₍4 coperto	molto agitato	13 3	7 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 7 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì 758,3
Umidità relativa a mezzodì 50
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 9°,2. / Minimo 0°,1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 7 gennaio 1893.

In Europa pressione diminuita e piuttosto bassa all'occidente, depressione sensibile sulla Grecia, pressione molto elevata sulla Russia. Corogna 750; Atene 751; Golfo Lione 759; Riga 784.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord, salito al Sud; venti freschi a forti al Centro e Sud del continente; alcune pioggiarelle al Sud, nevicata a Potenza; temperatura bassa; brinate e gelate.

Stamane: cielo nuvoloso sul versante Adriatico ed al Sud del continente, generalmente sereno altrove; tramontana forte nel Canale d'Otranto, venti freschi settentrionali al Centro e Sud; barometro 764 mill. Nord; 759 Trapani, Napoli Lesina; 756 costa ionica.

Mare agitato nel canale d'Otranto, mosso costa adriatica e ionica.

Probabilità: venti ancora settentrionali al Sud e nell'Adriatico, freschi ad abbastanza forti; cielo vario con qualche pioggia al Sud; ancora mare mosso o agitato lungo la costa Adriatica e ionica; brinate e gelate.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 gennaio 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	0 0	— 7 0
Domodossola	sereno	—	2 2	— 6 4
Milano	nebbioso	—	1 8	— 5 5
Verona	sereno	—	4 0	— 4 1
Venezia	sereno	calmo	3 5	— 2 3
Torino	sereno	—	0 8	— 2 8
Alessandria	nebbioso	—	— 0 4	— 5 0
Parma	sereno	—	— 2 3	— 9 8
Modena	sereno	—	0 3	— 8 8
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	5 3	2 0
Forlì	1/4 coperto	—	2 4	— 1 8
Pesaro	coperto	mosso	3 0	— 0 2
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	13 8	1 9
Firenze	sereno	—	5 0	2 2
Urbino	1/2 coperto	—	— 0 1	— 5 0
Ancona	coperto	agitato	5 0	1 4
Livorno	3/4 coperto	calmo	8 0	1 8
Perugia	sereno	—	2 3	— 3 0
Camerino	coperto	—	— 1 3	— 5 2
Chieti	nevica	—	4 3	— 5 4
Aquila	coperto	—	1 4	— 3 3
Roma	3/4 coperto	—	9 2	— 0 5
Agnone	coperto	—	1 6	— 4 6
Foggia	—	—	—	—
Bari	3/4 coperto	mosso	8 5	4 0
Napoli	sereno	calmo	8 4	2 0
Potenza	coperto	—	0 7	— 1 4
Lecce	1/4 coperto	—	9 8	5 0
Cosenza	1/4 coperto	—	7 6	—
Cagliari	1/4 coperto	calmo	11 0	2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	12 6	9 6
Palermo	coperto	mosso	14 3	3 0
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	12 9	4 3
Caltanissetta	sereno	—	5 4	2 6
Siracusa	1/2 coperto	mosso	14 0	9 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 8 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759,0
Umidità relativa a mezzodì. 58
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 8°,7. / Minimo 0°,5 sotto zero.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 8 gennaio 1893.

In Europa pressione ancora notabilmente elevata sulla Russia, sempre decrescente ed ormai bassa all'occidente. Mosca 782; Budapest 769; Parigi, Perpignano 755; Brest 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord, salito 3 a 4 mm all'estremo Sud; venti settentrionali specialmente freschi al Centro; bassa temperatura; brinate e gelate.

Stamane: cielo nuvoloso sul medio e basso versante adriatico, poco nuvoloso o sereno altrove; ancora venti settentrionali freschi specialmente al Centro; barometro a 763 mm. al Nord; a 759 a Cagliari, Siracusa, Lesina; a 758 a Lecce.

Mare mosso lungo la costa ionica; mosso o agitato lungo la costa adriatica.

Probabilità: venti deboli a freschi del 1° quadrante, cielo vario; brinate e gelate.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 8 — Contrariamente alla notizia pubblicata dai giornali, furono arrestati soltanto quattro nichilisti già colpiti da mandato di espulsione dal territorio francese. Gli arrestati saranno ricondotti alla frontiera.

PARIGI, 8 — Il *Figaro* conferma che l'ex ministro Baihaut si trova sotto il peso di una grave accusa relativa all'affare della compagnia del canale di Panama.

Però, quest'accusa si riferisce ad atti da lui compiuti come ministro, e quindi il giudice istruttore non ha qualità per farlo incarcerare.

L'arresto di Baihaut è pertanto impossibile prima della riapertura della Camera.

BERLINO, 8. — L'imperatore Guglielmo è partito stasera per Sigmaringen.

GELSENKIRCHEN, 8. — Ebbero oggi luogo parecchie riunioni di operai minatori.

Vi fu deciso all'unanimità di aderire allo sciopero.

BOCHUM, 8. — Una riunione di 4000 operai minatori di tutto il distretto ha deciso di porsi in isciopero domani, per appoggiare i minatori scioperanti del bacino della Saar.

ROUEN, 8. — Il piroscafo *Ionio*, della Navigazione generale italiana, arrivò qui iersera, proveniente da Gallipoli e Barletta.

RIO-JANEIRO, 8. — Il piroscafo *Sirio*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Montevideo, ha proseguito ieri per Genova.

PARIGI, 9. — *Elezioni legislativa di Albi.* — Jaurès, socialista, ebbe 4320 voti; Héral, repubblicano, 3923; Soulié, socialista, 1075.

Vi sarà ballottaggio.

A Carmaux, Jaurès ebbe voti 1436 e Héral 438.

PARIGI, 9. — Furono prese misure per assicurare il mantenimento dell'ordine, dappertutto, domani.

Le truppe saranno consegnate in tutte le grandi città.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 gennaio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	94,32 1[2 94,30		— — 1
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	94,25 22 1[2 17 1[2	94 22 1[2	94,17 1[2		— — 1
1 ottob. 92	—	—	detta (piccolo taglio)	94,45	— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			59 —
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			100 80
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 2
1 ottob. 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			435 —
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			460 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			493 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			496 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			640 — 3
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			528 — 4
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1235 —
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			910 — 5
»	300	300	» » Generale		— —	322 23 21 1[2 23		— — 6
genn. 90	500	300	» » di Roma		— —			370 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			27 —
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			450 —
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			450 —
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	475 74 73 1[2 73 72 1[2	72 70 68 67 1[2 69).	— — 7
»	500	100	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
5 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	782 783		— —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1105		— — 8
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	328 326		— —
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	112 1[2 112 110 1[2		— —
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			145 —
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			280 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	185		— —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			320 — 9
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	115 1[2 114 1[2		— — 10
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			250 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			288 11
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —
ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			390 —
»	250	250	» » 4 0[0		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi dei consolidati italiani a contanti nelle varie borse del Regno.

5 gennaio 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 94 328
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92 158
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 875
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 570

B. TANLONGO, Presidente

1) Ex coup. L. 2,17 — 2) Id. L. 12,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Id. L. 15 — 5) Id. L. 25 — 6) Id. L. 7,50 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Id. L. 7,50 — 10) Id. L. 6,25 — 11) Id. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 40
	Parigi	Cheques		104 07 1/2
3	Londra	90 giorni		25 95
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 14
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 28 gennaio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

Visto Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1892.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	93 70	Az. Banca Tiberina	27 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» 3 0[0	59 —	» » In. e Com. (an.)	480 —	» » Metallurgica Italiana	200 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50	» » » n. liber.	480 —	» » Caoutchouc	40 —
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —	» Soc. Cred. Mobil.	504 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	145 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	840 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —	» » Acqua Marcia	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	680 —	» » Condot. d'ac.	355 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	542 —	» » Gen. Illumin.	285 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	420 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	183 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1280 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	294 —
» » Romana	970 —	» » Molini e Magaz. Gen.	150 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —
» » Generale	334 —	» » Immobiliare	125 —		
» Banco di Roma	360 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	200 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.